



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.A Audit di bilancio alla luce del patto di stabilità e della spending review
Sede	Bronte - Catania
Esperto/i	Calcedonio Li Pomi
Contributo	La legge di stabilità 2015, il bilancio di previsione e l'armonizzazione contabile

Formez **PA**





Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII – Capacità Istituzionale
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Audit di bilancio alla luce del Patto di stabilità e della spending review

Attività di accompagnamento Unione dei Comuni “Corone degli Erei”

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 IL BILANCIO DI PREVISIONE E L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Catenanuova, 17 aprile 2015

® diritti riservati - riproduzione citando la fonte

Calcedonio Li Pomi
dottore commercialista – revisore legale
consulente enti locali

INDICE DEGLI ARGOMENTI

□ **Il Patto di stabilità dal 2015**

- Le nuove disposizioni
- Monitoraggio e verifiche
- Le misure sanzionatorie
- La regionalizzazione del Patto

□ **Le disposizioni di natura finanziaria**

- Il fondo di solidarietà comunale: riduzione e variazioni
- Le misure per fusioni e unioni di Comuni
- Le disposizioni per la riduzione/revisione della spesa
- Disposizioni in materia di indebitamento:
- Anticipazione di tesoreria e tesoreria unica
- Spese degli Uffici Giudiziari
- Destinazione dei proventi da concessioni edilizie
- Disposizioni per gli enti dissestati e in pre-dissesto

□ **Il bilancio di previsione 2015 e l'armonizzazione contabile**

- Il riaccertamento straordinario dei residui
- Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), disavanzo "tecnico" e modalità di copertura
- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
- La salvaguardia degli equilibri in assenza di bilancio

IL PATTO DI STABILITÀ DAL 2015

– artt. 30 e 31 legge 183/2011

[come da ultimo modificati dall'articolo 1, commi 489-500 legge 190/2014]

– articolo 4, comma 7, legge 164/2014

Le principali **novità a partire dall'esercizio 2015** in materia di Patto di stabilità, sulla scorta delle disposizioni da ultimo introdotte dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) si possono così sintetizzare:

- ✓ La **ulteriore consistente RIDUZIONE** delle percentuali di riferimento per la determinazione dell'obiettivo specifico annuale
→ che si traduce in un beneficio complessivo per il comparto di € 2,8 mld, al netto del Patto regionale verticale incentivato
- ✓ **dal 2015** NON si applicano le disposizioni in materia di parametri di virtuosità
- ✓ l'eliminazione della **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** introdotta per l'esercizio 2014¹
- ✓ L'introduzione di agevolazioni per le FUSIONI di Comuni

Restano confermati:

- il riferimento alla SPESA CORRENTE, e ad un intervallo triennale – **che viene modificato** - per individuare il miglioramento da realizzare
- l'irrilevanza dell'avere o meno rispettato il Patto nell'esercizio precedente
- l'obbligo di coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi del Patto.

¹ dall'art. 1, comma 533, legge 147/2013

DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI

L'OBIETTIVO STRUTTURALE

Gli enti soggetti al Patto conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un **SALDO** di competenza mista pari a **ZERO**.

L'OBIETTIVO SPECIFICO

Ai fine della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, gli enti soggetti al Patto applicano

→ alla **MEDIA** della **SPESA CORRENTE** registrata negli anni **2010-2012**, desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

anno	COMUNI	PROVINCE
2015	8,60%	17,20%
2016	9,15%	18,03%
2017		
2018		

Il saldo finanziario obiettivo in termini di competenza mista deve essere non inferiore al valore individuato applicando le suddette percentuali alla media della spesa corrente 2010/2012

DIMINUITO

→ per le Province e i Comuni con oltre i 5.000 abitanti

di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n.122/2010.

	Province (€/mln)	Comuni (€/mln)
dal 2012	500	2.500

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel determinazione del saldo **RILEVANO** gli stanziamenti di competenza del **fondo crediti di dubbia esigibilità**.

2015

Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati su detto fondo per l'anno 2015

⇒ acquisite con specifico monitoraggio

le percentuali per la determinazione del saldo **possono** essere modificate.

dal 2016

Le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuali sul fondo nell'anno precedente.

Ridefinizione degli obiettivi

Entro il 31 gennaio 2015, gli obiettivi di **CIASCUN** Ente possono essere ridefiniti con Decreto MEF

➔ fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto anche tenendo conto:

- ✓ delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane
- ✓ dei maggiori oneri connessi:
 - agli eventi calamitosi
 - agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio
 - all'esercizio della funzione di ente capofila
- ✓ degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali

Attenzione !

Decorso il termine del 31 gennaio gli obiettivi sono quelli determinati applicando le percentuali di legge.

I correttivi per la gestione in forma associata di funzioni e servizi

articolo 31, comma 6/bis, legge 183/2011
come modificato dall'art. 1, comma 491, legge 190/2014

Al fine di stabilizzare gli **effetti negativi** sul patto connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta

- A. la **riduzione** degli obiettivi dei Comuni che gestiscono – in quanto capofila – funzioni e servizi in forma associata e
- B. il corrispondente **aumento** degli obiettivi dei Comuni associati (non capofila), **previo accordo** fra gli stessi

A tal fine,

l'A.N.C.I. entro il 30 marzo di ogni anno comunica al MEF²

➔ sulla base delle istanze prodotte dai Comuni **entro il 15 marzo** gli importi in riduzione/aumento degli obiettivi di ciascun Comune, determinati sulla base del citato accordo

² mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato.

Vecchio e nuovo Patto a confronto
(Comune con 6.000 abitanti circa)

VECCHI PARAMETRI

PATTO DI STABILITA' 2014-2016			
Determinazione dell'obiettivo SPECIFICO			
	2009	2010	2011
	[migliaia di euro]		
SPESE CORRENTI (impegni)	7.350	6.980	6.700
MEDIA delle spese correnti	7.010		
		2015	2016
% da applicare alla media delle SPESE CORRENTI (art.31, co.2, legge 183/2011)		15,07	15,62
SALDO OBIETTIVO		1.056	1.095
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI (art.14,co.2, L.122/2010)		287	287
SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti		769	808
SALDO OBIETTIVO FINALE		769	808

NUOVI PARAMETRI

PATTO DI STABILITA' 2015-2017			
Determinazione dell'obiettivo SPECIFICO			
	2010	2011	2012
	[migliaia di euro]		
SPESE CORRENTI (impegni)	7.350	6.980	6.700
MEDIA delle spese correnti	7.010		
		2015	2016
% da applicare alla media delle SPESE CORRENTI (art.31, co.2, legge 183/2011)		8,60	9,15
SALDO OBIETTIVO		603	641
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI (art.14,co.2, L.122/2010)		287	287
SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti		316	354
SALDO OBIETTIVO FINALE		316	354

La RIDUZIONE degli obiettivi per il 2015

A SMALTIMENTO DEBITI IN CONTO CAPITALE AL 31/12/2013

art.4, commi 5, 5/bis e 6, legge 164/2014
come modificato dall'articolo 1, comma 497, della legge 190/2014

SONO ESCLUSI dai vincoli del Patto di stabilità,
per un importo complessivo di € 240 mln³,
i pagamenti sostenuti **DOPO il 12 settembre 2014**
→ per gli anni 2014 e 2015
di DEBITI **di parte capitale**

A. **certi, liquidi ed esigibili**⁴ alla data del 31/12/2013 ovvero
B. per i quali entro il 31/12/2013 **sia stata emessa fattura** o
richiesta equivalente di pagamento, ivi inclusi i pagamenti delle
Regioni in favore degli enti locali e delle Province in favore degli
enti locali, ovvero
C. **riconosciuti** alla data del 31/12/2013 **o che**, alla stessa data,
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità, ai
sensi dell'art.194 del TUEL

Le richieste di spazi andavano effettuate entro il termine perentorio
del 28 febbraio 2015.

Con **Decreto MEF n.19034 del 13/3/2015** sono stati attribuiti spazi in
misura pari al 14,3% delle richieste effettuate

³ € 200 milioni per il 2014 ed € 40 milioni per il 2015.

⁴ Un credito è **CERTO** quando non è controverso nella sua esistenza, **LIQUIDO** quando è determinato, o facilmente determinabile, nel suo ammontare **ESIGIBILE** quando il termine è scaduto.

Attenzione !

- A. Ai fini dell'esclusione **rilevano SOLTANTO** i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512.
- B. I pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione DEVONO riguardare **prioritariamente**:
- a. l'edilizia scolastica;
 - b. gli impianti sportivi;
 - c. il contrasto del dissesto idrogeologico;
 - d. la sicurezza stradale.

B

SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

articolo 31, comma 14/ter, legge 183/2011
(introdotto da articolo 48, comma 1, legge 89/2014)

Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto NON sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica⁵.

I Comuni beneficiari dell'esclusione, e l'importo escluso, sono stati individuati, per il 2014, con D.P.C.M. del 13/6 e del 30/6/2014.

⁵ nel limite massimo di €/mln 122 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.

LE ALTRE ESCLUSIONI

NON RILEVANO ai fini del rispetto del Patto,

1

articolo 31, commi 7-8, legge 183/2011

le **ENTRATE** provenienti dallo Stato e le relative **SPESE** sia di PARTE CORRENTE sia in CONTO CAPITALE sostenute dai Comuni e dalle Province (anche in più anni) purché nei limiti complessivi delle risorse e [purché relative a entrate registrate successivamente al 2008](#)

⇒ per l'attuazione delle Ordinanze del Presidente del C.d.M. emanate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Attenzione !

Gli enti che beneficiano di questa norma hanno l'OBBLIGO di presentare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento della Protezione Civile, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità (ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale).

2

articolo 31, comma 9, legge 183/2011

Gli interventi realizzati direttamente dagli enti in relazione allo svolgimento dei c.d. "**grandi eventi**".

3

articolo 31, commi 10-11, legge 183/2011

Le **ENTRATE** provenienti – **direttamente o indirettamente** – dall'Unione Europea e le relative **SPESE** sia di PARTE CORRENTE sia in CONTO CAPITALE sostenute dai Comuni e dalle Province, anche in più anni purché nei limiti complessivi delle relative entrate e [purché relative a entrate registrate successivamente al 2008](#).

Attenzione !

- ✓ L'esclusione NON opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
- ✓ Nel caso in cui l'U.E. riconosca importi inferiori a quelli esclusi ai fini del Patto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute **deve** essere incluso tra le spese rilevanti ai fini del Patto nell'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento.

4

articolo 31, comma 15, legge 183/2011

Le **SPESE** sostenute dai Comuni per la gestione e la manutenzione degli immobili trasferiti dallo Stato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n.85/2010 (federalismo demaniale), nei limiti dell'importo già sostenuto dallo Stato per le medesime finalità.

Attenzione !

Tutte le esclusioni previste dalla precedente disciplina del Patto di stabilità sono **ABROGATE**.

* * * *

AGEVOLAZIONI PER LE FUSIONI DI COMUNI

articolo 31, comma 23, legge 183/2011
come modificato dall'art.1, comma 498, legge 190/2014

I Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 sono soggette alle regole del Patto di stabilità

→ **dal 5° anno successivo a quello della loro istituzione**

assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

PATTO DI STABILITA' E BILANCIO DI PREVISIONE

articolo 31, comma 18, legge 183/2011

Anche per il triennio 2015-2017,
il rispetto degli obiettivi programmatici **del Patto di
stabilità** è **condizione di legittimità** del bilancio di
previsione annuale e pluriennale

Il bilancio di previsione degli enti soggetti al Patto **DEVE** infatti essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alla **previsioni dei flussi di cassa** di entrata e spesa di parte capitale (al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti), sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tal fine,

➔ **OBBLIGO** di allegare al bilancio di previsione uno specifico prospetto contenente:

- A. le previsioni di COMPETENZA per la parte corrente e
- B. le previsioni di CASSA per la parte in conto capitale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'OBIETTIVO E MONITORAGGIO SEMESTRALE

articolo 31, comma 19, legge 183/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'OBIETTIVO

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo

→ **entro 45 giorni** dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del D.M.

costituisce **INADEMPIMENTO** al Patto di stabilità.

Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo.

MONITORAGGIO SEMESTRALE⁶

Gli Enti soggetti al Patto trasmettono **SEMESTRALMENTE** al Dipartimento della R.G.S., utilizzando il sistema web appositamente previsto (nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista attraverso un prospetto e con le modalità definite con apposito D.M.

Con riferimento al 1° semestre il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del D.M.

Con riferimento al 2° semestre il prospetto è trasmesso entro il 30 gennaio dell'esercizio successivo

⁶ v. articolo 1, comma 494, della legge 190/2014.

VERIFICA ANNUALE

articolo 31, commi 20 e 20/bis, legge 183/2011
(come modificata dall'articolo 1, commi 445 e 446, legge 228/2012
e dall'articolo 1, comma 539, legge 147/2013)

Entro il **termine PERENTORIO** del 31 marzo dell'anno successivo occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una **CERTIFICAZIONE** del saldo finanziario di C.M. conseguito **firmata digitalmente**⁷:

- A. dal legale rappresentante
- B. dal responsabile del servizio finanziario
- C. dall'organo di revisione

secondo un prospetto e con le modalità definite, per il 2014, con il [Decreto MEF 19035 del 14/3/2014](#)

Attenzione !

A. **OMESSA** trasmissione della certificazione:

- ➔ costituisce **INADEMPIMENTO** al Patto di stabilità interno;
- ➔ determina **l'azzeramento automatico** dei trasferimenti erariali
(v. articolo 14, comma 3, L.122/2010)

B. **RITARDATA** trasmissione della certificazione che attesti il rispetto del Patto – **purché entro il 30 giugno** (*"60 giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto"*):

- ➔ l'Ente NON può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto **MA** NON è soggetto a tutte altre sanzioni.

[Decorso il 30 giugno](#), il Presidente dell'Organo di revisione o il Revisore Unico provvede

⇒ in qualità di commissario ad acta

a trasmettere la certificazione, con la sottoscrizione di tutti i Soggetti previsti, **entro i successivi 30 giorni**.

⁷ v. articolo 1, comma 539, legge 147/2013.

➔ Sino alla data di trasmissione le erogazioni di risorse/trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono **SOSPESE**.

C. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto, l'Ente

➔ **se rileva**, rispetto a quanto già certificato, **un peggioramento** del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto è **COMUNQUE** tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

articolo 31, comma 32, legge 183/2011

Qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del Patto **I TERMINI** riguardanti gli adempimenti relativi SIA al **monitoraggio** SIA alla **certificazione** possono essere modificati con Decreto MEF.

LE SANZIONI

articolo 31, comma 26, legge 183/2011
(come sostituito dall'articolo 1, comma 439 della legge 228/2012)

In caso di mancato rispetto del Patto l'Ente inadempiente è soggetto ai seguenti **DIVIETI e SANZIONI**

→ nell'anno successivo a quello dell'inadempienza

1. riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. **Gli enti locali della Regione Siciliana sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura**

La sanzione NON si applica SE il superamento degli obiettivi sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'U.E. rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Attenzione!

L'articolo 1, comma 384, della legge 228/2012 ha chiarito che – per il 2014 – le disposizioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore della Regione Siciliana si intendono riferite al “**fondo di solidarietà comunale**”.

NORMA TRANSITORIA⁸

Nel 2014 i Comuni che non hanno conseguito l'obiettivo del Patto nel 2013 subiscono la riduzione del FSC **fino ad un importo pari al 3%** delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Comuni in fase di riequilibrio e Comuni dissestati⁹

I Comuni che **nel 2014** hanno deliberato il dissesto o hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere che il pagamento della sanzione venga rateizzato in 10 anni.

⁸ v. articolo 43, comma 3/bis, legge 164/2014.

⁹ v. articolo 43, comma 3/bis, legge 164/2014.

2. **divieto di impegnare spese correnti** in misura superiore all'importo annuale **MEDIO** dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

3. **divieto di ricorrere all'indebitamento** per gli investimenti.

Attenzione!

Il divieto non riguarda

- a) le devoluzioni di mutui già a carico dell'Ente,
- b) le operazioni che non configurano un nuovo debito (come i mutui il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, al fine di ridurre il valore finanziario delle passività).

Secondo la RGS¹⁰ costituisce invece indebitamento *“ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento”*.

4. **divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, *“anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*. Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto.

5. **riduzione del 30%**, rispetto all'ammontare risultante¹¹ al 30 giugno 2010, **delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori**.

Attenzione!

Secondo la RGS¹²

La sanzione si applica agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del Patto.

¹⁰ v. Circolare n.6/2014, punto I.1.

¹¹ Secondo la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (cfr. Parere n.52/2009) *“l'ammontare risultante si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio”*.

¹² v. Circolari n.5/2013 e n.6/2014.

Sulla corretta autoapplicazione delle sanzioni da parte degli Enti continua a vigilare la Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 148/bis, comma 2, del TUEL¹³.

Attenzione!

L'autoapplicazione delle sanzioni opera **ANCHE** nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato.

Tardivo accertamento del mancato rispetto del Patto

articolo 31, commi 28-29, legge 183/2011

Agli enti locali per i quali la violazione del Patto sia accertata **successivamente** all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui sopra si applicano

➔ **nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto.**

La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata **agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta** la violazione del Patto.

Gli enti locali che si trovino in detta situazione sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione al Dipartimento della RGS.

¹³ In tal senso si è espressa la RGS nella Circolare n.6/2014, parte I.4 .

L'artificioso conseguimento degli obiettivi

articolo 31, comma 31, legge n.183/2011

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti

SE accerta che il rispetto del patto di stabilità è stato
“**artificialmente conseguito**” mediante:

A. una non corretta imputazione delle entrate/uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio o

B. altre forme elusive

irrogano la condanna a una **SANZIONE PECUNIARIA**

➔ agli **Amministratori** fino a un massimo di 10 volte l'indennità di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione,

➔ al **Responsabile del servizio economico-finanziario** fino a 3
mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.

Attenzione !

Le verifiche della Corte dei conti possono estendersi all'**esame della
natura sostanziale** delle entrate e delle spese escluse dai vincoli¹⁴,
in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

I contratti e gli atti elusivi delle regole del Patto

articolo 20, commi 10-11, legge n.111/2011

articolo 31, comma 30, legge 183/2011

I **contratti di servizio e “gli altri atti”** posti in essere dagli enti locali, a
partire dal 6/7/2011¹⁵, che si configurano **elusivi** delle regole del
patto di stabilità sono **NULLI**.

¹⁴ v. Circolare n.6/2014, parte I.3

¹⁵ data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011.

Secondo la RGS¹⁶,

si configura una fattispecie elusiva del Patto “*ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, **pur legittimi**, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica*”.

Ne deriva che

➔ risulta fondamentale la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

esempi di fattispecie elusive

- ✓ Utilizzo “improprio” dei servizi per conto di terzi;
- ✓ Accertamenti di entrate in assenza dei presupposti di cui all'articolo 179 del TUEL;
- ✓ Sovrastima di entrate correnti;
- ✓ Debiti fuori bilancio: qualora l'Ente ne sia a conoscenza entro il termine dell'esercizio il mancato riconoscimento e finanziamento (in relazione al quale esiste un obbligo giuridico) può avere effetti elusivi dei vincoli del Patto.

¹⁶ v. Circolare n.6/2014, parte I.3.

Patto Nazionale “ORIZZONTALE”

articolo 4/ter, commi 1-9, legge 44/2012
da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 544 legge 147/2013

I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento un **differentiale positivo** rispetto all'obiettivo **POSSONO** comunicare alla RGS, telematicamente o mediante raccomandata a.r.,

➔ entro il **termine perentorio del 15 giugno**

l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento un **differentiale negativo** rispetto all'obiettivo **POSSONO** comunicare alla RGS, telematicamente o mediante raccomandata a.r.,

➔ entro il **termine perentorio del 25 giugno** l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso

⇒ **per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.**

La RGS **entro il 10 luglio** aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Attenzione !

In sede di certificazione annuale, il Sindaco, il Responsabile del S.F. e l'Organo di revisione devono attestare che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati **esclusivamente** per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

In assenza di detta certificazioni non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi per il biennio successivo.

VANTAGGI E ONERI

Ai Comuni che **cedono** spazi finanziari

A. è attribuito un **contributo pari agli spazi ceduti**, che non rileva ai fini del Patto di stabilità ed è destinato alla riduzione del debito;

B. è riconosciuta - nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari una **modifica migliorativa** del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi ceduti.

Ai Comuni che **acquisiscono** spazi finanziari sono attribuiti nel biennio successivo **saldo obiettivi peggiorati** per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Il nuovo Patto regionalizzato

articolo 1, commi 479-488, **legge 190/2014**

Le Regioni

POSSONO autorizzare

gli enti locali del proprio territorio a **PEGGIORARE** il loro saldo programmatico

→ **per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, a condizione che** sia garantito l'obiettivo complessivo a livello **regionale**, mediante un contestuale miglioramento di pari importo:

A. dei saldi dei restanti enti locali della Regione

ovvero

B. dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali – in termini di cassa – della Regione stessa¹⁷.

¹⁷ e, per la Regione Siciliana, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 228/2012..

A tal fine

- ✓ le Regioni definiscono – previo confronto con i rappresentanti delle autonomie locali – **CRITERI DI VIRTUOSITÀ e MODALITÀ OPERATIVE**;
- ✓ gli enti locali comunicano, **entro il 15 aprile**, all'ANCI/UPI e alle Regioni, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in c/ capitale o gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.

Entro il termine perentorio del 30 aprile, le Regioni comunicano agli enti locali interessati i **saldi obiettivo rideterminati** e al MEF i dati necessari per verificare il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Vantaggi per le Regioni

Nel 2015 alle Regioni, inclusa la Sicilia, che cedono spazi finanziari, validi ai fini del Patto, agli enti locali del proprio territorio è attribuito un **contributo**, nei limiti dell'importo complessivo di € 1 miliardo, in misura **pari all'83,33% degli spazi ceduti**

➔ da destinare all'estinzione anticipata del debito.

Il contributo NON rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Vincolo di destinazione per gli enti locali

Gli spazi finanziari sono ceduti per il 75% ai Comuni e per il 25% alle Province e sono destinati dagli enti locali

➔ **esclusivamente per pagare i debiti** commerciali **in conto capitale** maturati alla data del 30 giugno 2014

Possibile rimodulazione

Entro il 15 settembre le Regioni possono, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo

➔ esclusivamente per consentire un AUMENTO dei pagamenti in conto capitale

VANTAGGI E ONERI PER I COMUNI CHE CEDONO/ACQUISISCONO SPAZI FINANZIARI

❑ Agli enti locali che **cedono** spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo commisurata al valore degli spazi ceduti,

⇒ fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

❑ Agli enti locali che **acquisiscono** spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi acquisiti.

La somma dei maggiori spazi concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

LE DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC): RIDUZIONI E VARIAZIONI

articolo 1, commi 435 e 459, legge 190/2014

- ❑ **A decorrere dal 2015** la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale è ridotta di €/mld 1,2 annui.
- ❑ La quota del FSC da ripartire in base a:
 - ➔ capacità fiscali e
 - ➔ fabbisogni standardè incrementata dal 10% al 20%.

LE MISURE PER FUSIONI E UNIONI DI COMUNI

articolo 1, comma 450, legge 190/2014

Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestioni associate, sono adottate le seguenti misure:

- A. **FUSIONI DI COMUNI**. Ai Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un **rapporto spesa di personale/spesa corrente inferiore al 30%**, fermi restando
- ➔ il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e
 - ➔ il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio
- NON si applicano** – nei primi 5 anni dalla fusione – **specifici vincoli e limitazioni** relativi:
- ✓ alle **facoltà assunzionali** e
 - ✓ ai **rapporti di lavoro a tempo determinato**.

B. **UNIONI DI COMUNI.** Nell'ambito delle Unioni o delle Convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

LE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA

articolo 1, comma 451, legge 190/2014

Le disposizioni relative alla riduzione della spesa pubblica contenute nell'articolo 47 della legge 89/2014 (v. infra) sono estese al 2018.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO

articolo 1, commi 539-540, legge 190/2014

- ❑ È stato **nuovamente modificato** l'articolo 204 del T.U.E.L: gli enti locali, **NON possono** aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente **SE** l'importo annuale degli interessi sommato a quello dell'indebitamento precedentemente contratto supera il **limite del:**
 - ➔ 8% per gli anni dal 2012 al 2014
 - ➔ **10% dall'anno 2015**delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
- ❑ **Contributo in conto interessi.** Viene istituito un fondo, con una dotazione di €/mln 125 per il 2016 e di €/mln 100/annui per il periodo 2017-2020, finalizzato a concedere un contributo in c/interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E TESORERIA UNICA

articolo 1, commi 395 e 542, legge 190/2014

- ❑ Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002, **il limite massimo di ricorso** da parte degli enti locali **ad anticipazioni di tesoreria, è elevato da 3/12 a 5/12 fino al 31 dicembre 2015.**
- ❑ Per gli locali viene prolungato **fino al 31 dicembre 2017** il **regime di tesoreria unica** di cui all'articolo 1 della legge 720/1984

SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI

articolo 1, comma 526, legge 190/2014

Dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie per i locali adibiti a uffici giudiziari **sono trasferite** dai Comuni **al Ministero della Giustizia** e NON sono dovute ai Comuni canoni in caso di locazioni di immobili di proprietà comunale destinati a sedi di uffici giudiziari.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

articolo 1, comma 536, legge 190/2014

È stata **ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2015** la possibilità, prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge n.244/2007¹⁸, di destinare a spese correnti fino al 75% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. in materia di edilizia.

¹⁸ Per gli anni dal 2008 al **2015**, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. in materia di edilizia POSSONO essere utilizzati

- A. per una quota non superiore al **50%** per il finanziamento di **spese correnti** e
- B. per una quota non superiore ad un ulteriore **25%** esclusivamente per **spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.**

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DISSESTATI E IN PREDISSESTO

articolo 1, commi 545-546, legge 190/2014

- ❑ ENTI IN DISSESTO. **In caso di inizio del mandato**, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione - ordinaria o commissariale - può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio
→ entro 3 mesi dall'insediamento degli organi dell'ente.
- ❑ ENTI IN PREDISSESTO. **Per l'esercizio 2015**, gli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del TUEL per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite,
POSSONO riproporre un nuovo piano di riequilibrio,
→ entro il termine del 30 giugno 2015.

Attenzione!

Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE

IL NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA

Il **nuovo principio della competenza finanziaria** (c.d. “potenziata”) dispone che:

tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere **REGISTRATE** nelle scritture contabili **al momento della nascita dell'obbligazione**, **IMPUTANDOLE all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza¹⁹**.

La nuova configurazione del principio di competenza finanziaria fa riferimento a tre momenti dell'obbligazione giuridica:

1. la **NASCITA** dell'obbligazione, a seguito della quale l'accertamento o l'impegno viene registrato nelle scritture contabili;
2. la **SCADENZA**, o esigibilità, dell'obbligazione, in considerazione della quale l'entrata o la spesa è imputata ad un determinato esercizio;
3. l'**ESTINZIONE** dell'obbligazione, in relazione alla quale l'entrata o la spesa è registrata in termini di cassa.

Attenzione!

La nuova competenza finanziaria distingue il momento della registrazione dell'accertamento/impegno dal momento dell'imputazione contabile, mentre nella vecchia contabilità i due momenti coincidevano.

¹⁹ La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

articolo 3, comma 5, d.lgs. 118/2011

Trae origine dal nuovo principio di competenza finanziaria.

profilo finanziario

A. **è un saldo finanziario**, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Tale saldo finanziario

➔ garantisce la copertura finanziaria di spese già finanziate ma imputate agli esercizi successivi a quello in corso.

profilo contabile

B. **è un accantonamento contabile**,

⇒ iscritto sia in entrata che nella spesa,
per correlare le entrate di competenza di un esercizio con le relative spese impegnate nel medesimo esercizio, **MA** imputate agli esercizi successivi,

al fine di consentirne l'immediato utilizzo senza dover attendere che l'entrata confluisca nel risultato di amministrazione

In **ENTRATA**

Il FPV rappresenta contabilmente una fonte di finanziamento già realizzata e non ancora di fatto utilizzata.

È iscritto prima delle poste riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed è articolato in due sole voci:

- a) FPV per spese correnti;
- b) FPV per spese in conto capitale.

Attenzione!

Fino a quando non si effettua il riaccertamento **straordinario** dei residui non è possibile stanziare in entrata il FPV.

Nella **SPESA**

rappresenta le spese che sono trasferite agli esercizi (successivi) in cui diverranno esigibili.

È costituito da due componenti logicamente (ma non materialmente) distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

articolo 167 TUEL

È un fondo rischi finalizzato ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, previste e accertate nel corso dell'esercizio, per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Ciò avviene attraverso lo stanziamento nella spesa di un accantonamento che – non potendo essere impegnato – confluirà nell'avanzo di amministrazione.

L'ammontare del FCDDE è determinato²⁰ in considerazione:

- A. della natura e della dimensione delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia/difficile esazione;
- B. dell'andamento, per ciascuna categoria di entrate, del rapporto fra incassi e accertamenti negli ultimi 5 esercizi.

Attenzione!

Fino a quando il FCDDE non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

norma transitoria

articolo 1, comma 509, legge 190/2014

Con riferimento agli enti locali, è stanziata in bilancio una quota pari almeno:

- ✓ nel **2015** al 36%²¹
- ✓ nel 2016 al 55%
- ✓ nel 2017 al 70%
- ✓ nel 2018 all'85%
- ✓ **dal 2019** al 100%

dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il FCDDE allegato al bilancio di previsione.

²⁰ cfr. punto 3.3 ed esempio n.5 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

²¹ 55% per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

articolo 3, commi 7-17, d.lgs. 118/2011

Il primo esercizio finanziario di adozione del principio della c.d. “competenza finanziaria potenziata” comporta **la necessità di procedere al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi**

al fine di

adeguare lo stock dei residui alla nuova configurazione del principio generale della competenza finanziaria.

soggetti interessati	Regioni, Enti Locali e loro enti e organismi strumentali
oggetto	i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015
finalità	adeguare i R/A e i R/P al nuovo principio di competenza finanziaria
quando	contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 ⇒ <u>anche</u> in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio
come	con delibera di Giunta, ⇒ previo parere dell'Organo di revisione. Attenzione ! La delibera è “ <i>tempestivamente trasmessa</i> ” al Consiglio.
sanzioni	scioglimento del Consiglio Comunale

fasi	come si fa (art.3, comma 7, d.lgs. 118/2011)
A	<p>cancellazione dei R/A e dei R/P cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.</p> <p><input type="checkbox"/> Per ciascun residuo eliminato <u>in quanto non scaduto</u> occorre indicare gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel "<i>Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria</i>" (Allegato 4/2 al d.lgs.118/2011) .</p> <p><input type="checkbox"/> Per ciascun residuo passivo eliminato <u>in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate</u> occorre indicare la NATURA della fonte di copertura.</p>
B	<p>determinazione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO da iscrivere in entrata nel bilancio 2015, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza – se positiva- fra i R/P e i R/A eliminati nella fase A.</p> <p>Attenzione !</p> <p>Se la differenza è negativa,</p> <p>⇒ non si procede alla formazione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in entrata.</p>
C	<p>rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito del riaccertamento di cui alla fase A.</p>
D	<p>variazioni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bilancio di previsione 2015 autorizzatorio b) Bilancio pluriennale 2015/2017 autorizzatorio c) Bilancio finanziario 2015/2017 (con funzione conoscitiva) <p>per consentire:</p> <p>⇒ la reimputazione dei residui cancellati a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile e</p> <p>⇒ l'aggiornamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato.</p>

E	<p>Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel "<i>Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria</i>" (Allegato 4/2 al d.lgs.118/2011) .</p> <p>Attenzione !</p> <p>La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, → salvi i casi di "disavanzo tecnico".</p>
F	<p>Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, <u>come rideterminato</u>, al FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (v. articolo 167, comma 2, TUEL)</p> <p>Attenzione !</p> <p>Il vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o in presenza di disavanzo.</p>

Caso A)

IL DISAVANZO TECNICO E LE MODALITÀ DI COPERTURA

Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario i RESIDUI PASSIVI reimputati ad un esercizio sono di importo **superiore** alla somma del FPV stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio, tale differenza può:

- A. essere finanziata con le risorse dell'esercizio o
- B. costituire un "**DISAVANZO TECNICO**", da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi,
 - ⇒ con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del FPV di entrata.

Attenzione !

In attesa del Decreto MEF che definirà modalità e tempi di copertura nonché un sistema di incentivi, **il disavanzo di amministrazione** determinato:

- a) dal riaccertamento straordinario dei residui e
- b) dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

è ripianato in non più di 30 anni a quote costanti²²

Caso B)

L'AVANZO TECNICO E LA SUA DESTINAZIONE

Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario i RESIDUI ATTIVI reimputati ad un esercizio sono di importo **superiore** alla somma del FPV stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati allo stesso esercizio, tale differenza è **VINCOLATA**, tramite accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del FPV,

- ➔ alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del FPV vincolato di entrata e dei residui attivi.

²² v. articolo 3, comma 16, d.lgs. 118/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 190/2014.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI IN ASSENZA DI BILANCIO

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

→ con la **Deliberazione n.23 del 14 ottobre 2013**

nel prendere atto che:

- ✓ l'esercizio provvisorio è ormai divenuto un evenienza *“ricorrente”* piuttosto che *“eccezionale”*;
- ✓ esiste un *“evidente contrasto”* tra la severità con cui viene sanzionata l'assenza della programmazione di bilancio e il continuo susseguirsi di proroghe concesse col legge o D.M.

ha evidenziato, fra l'altro, che:

A. il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, **non appare idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio** e il pareggio effettivo

→ ritenendo più efficace, in tutti i casi di assenza di bilancio, l'applicazione di una disciplina più rigorosa *“modellata similmente a quella della gestione provvisoria”*

B. **il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio non può disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicità** posto a garanzia della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente

C. **la mancata predisposizione del bilancio non esime gli enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di gestione**

→ richiamando in proposito gli adempimenti posti a carico del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione

ed ha approvato con la suddetta Deliberazione

le **indicazioni** per la sana gestione delle risorse nel caso di protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n.266/2005, relativi al bilancio di previsione 2013

che devono ritenersi utile e costante di riferimento per una corretta gestione in assenza del bilancio di previsione.

Dette indicazioni si articolano nei seguenti punti

- a) esercizio provvisorio (del bilancio 2013)
- b) Gestione della spesa in esercizio provvisorio e dopo l'approvazione del bilancio (2013)
- c) Controllo e salvaguardia degli equilibri della gestione (2013)
- d) Equilibri di cassa
- e) Patto di stabilità interno
- f) Altri vincoli di finanza pubblica
- g) Continuità della gestione
- h) Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

In relazione all'esercizio 2014,

la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

➔ con la **Deliberazione n.18 del 12 giugno 2014**

ha ribadito gli indirizzi impartiti per il 2013, affermando la necessità di "*procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno*" e l'esigenza di un intervento normativo di modifica dell'articolo 163 de TUEL.

La Corte inoltre richiama la disciplina dell'articolo 147/quinquies del TUEL, definendo "**fondamentali**" le valutazioni del Responsabile del S.F. quale "**dominus del controllo sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici**".